



Provincia Barletta – Andria – Trani

Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI PSICOLOGI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' SPECIALISTICHE ALL'INTERNO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA BARLETTA – ANDRIA – TRANI.

oooooooooooooooooooo

1. SOGGETTO PROMOTORE

Provincia di Barletta – Andria – Trani, Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione, Viale De Gemmis 42/44 Trani.

2. FINALITA' DELLA SELEZIONE

Il presente avviso ha lo scopo di formalizzare una short list di psicologi, liberi professionisti di comprovata esperienza e conoscenza delle materie inerenti la psicologia che abbiano maturato una specifica preparazione professionale ed esperienza tecnica, per il conferimento di incarichi professionali da adibire alle attività previste dal Piano di Implementazione dei Servizi per il Lavoro della Provincia Barletta – Andria – Trani presso i quattro Centri Per l'Impiego in attuazione del Masterplan della Regione Puglia.

Le figure professionali di cui al presente avviso saranno utilizzate solo nel caso in cui le risorse necessarie non risultino reperibili all'interno dell'Amministrazione Provinciale per esigenze qualificate e temporanee cui non è possibile far fronte con personale in servizio, ai sensi dell'art. 7 comma 6 DLgs 165¹ del 30.03.20011 e successive modifiche e integrazioni.

¹

"Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, alla presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve essere coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché con oneri esterni non a carico del bilancio, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n.168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n.191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto."

3. REQUISITI DI ACCESSO

I candidati dovranno essere in possesso di:

- Laurea o Diploma di Laurea secondo l'ordinamento previgente al DM n. 509/99, o di Laurea Specialistica o Magistrale in Psicologia, ovvero di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche;
- Iscrizione all'Albo degli Psicologi della Regione Puglia;

E' ammessa la partecipazione esclusivamente di singoli professionisti, e non sono ammessi il sub-appalto e le associazioni temporanee di impresa (ATI).

I suddetti requisiti sono imprescindibili per l'ammissione alle successive fasi di valutazione e comporteranno l'attribuzione di punteggio valevole al fine della valutazione.

L'interessato dovrà certificare l'inesistenza di situazioni d'incompatibilità come previste dal D. Lgs. 165/2001², e pertanto dovrà allegare alla domanda, a pena di esclusione e nella consapevolezza della responsabilità civile e penale derivante da dichiarazioni mendaci, un'attestazione redatta secondo il modello allegato (allegato "B").

²

D.Lgs. 165/2001 ART. 53 INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.

12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12, le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Si invitano gli interessati a redigere i propri curricula segnalando solo i requisiti professionali posseduti e le esperienze lavorative maturate e documentabili, a richiesta, da attestati rilasciati, convenzioni e/o contratti sottoscritti con gli enti affidatari con indicazione delle date di inizio e fine di ogni corso, incarico, contratto, esperienza, nel formato GG/MM/AAAA.

Per tutti i requisiti è ammessa autocertificazione; al fine di agevolare la commissione nell'attribuzione dei punteggi, si consiglia i candidati di allegare al curriculum un prospetto riepilogativo di sintesi, per tipologia di titoli, riportante solo i dati essenziali e necessari per la valutazione.

4. OGGETTO DELL'INCARICO

Le attività avranno ad oggetto:

- Colloquio informativo/orientativo ex D. LGS. 297/2002;
- Valutazione psicologica dell'utente e supporto agli operatori per l'attività di aggiornamento della Scheda Professionale e per la stesura del Patto Di Servizio (PDS);
- Colloquio specialistico ai sensi della L.68/99 per la rilevazione delle abilità;
- Consulenza, supporto e potenziamento dell'attività di presa in carico e accompagnamento verso il mondo del lavoro degli utenti inoccupati e disoccupati disabili ai sensi della L.68;
- Svantaggio Sociale;
- Svantaggio Socio-Sanitario;
- Donne-Tratta;
- Donne-Violenza;
- Sostegno ai destinatari della Cassa Integrazione Guadagni (CIG) e della Mobilità;
- Consulenza e Domanda/Offerta;
- Consulenza (Detenuti e Ex Detenuti);
- Sistema (fasce deboli);
- SPRAR (richiedenti asilo);
- Preselezione e Consulenza CPI;
- Voucher/CIG;
- Sostegno;
- Stagionalità.

Tali attività dovranno essere espletate secondo gli standard e gli obiettivi del Masterplan regionale, in particolare:

- Potenziamento dei servizi alla domanda, con particolare riferimento all'azione di accounting verso le imprese;
- Potenziamento delle azioni di Reimpiego verso i soggetti percettori di ammortizzatori sociali in deroga, ex art. 19 Legge2/2009;
- Individuazione dei CpI pilota per la realizzazione degli interventi e la valutazione degli obiettivi intermedi fissati per il 31.12.2011;
- Potenziamento e diffusione sul territorio urbano dei CPI ubicati nei capoluoghi connotati da una forte pressione sociale.

5. SEDI DI LAVORO

L'incarico dovrà essere svolto secondo il calendario prefissato dalla Provincia Barletta – Andria – Trani prevedendo n°2 giornate a settimana ciascuno a partire dalla data della stipula del contratto, ed in ogni giornata n°8 colloqui individuali organizzati su appuntamento, e dovranno operare presso i quattro Centri Per l'Impiego della Provincia Barletta – Andria – Trani secondo la seguente ripartizione:

- N°1 psicologo al Centro Per l'Impiego di Andria per n°2 giornate complessive a settimana;
- N°1 psicologo al Centro Per l'Impiego di Barletta per n°2 giornate complessive a settimana;
- N°1 psicologo al Centro Per l'Impiego di Canosa di Puglia per n°2 giornate complessive a settimana;
- N°1 psicologo al Centro Per l'Impiego di Bisceglie per n°1 giornata a settimana, e presso il Policentro Per l'Impiego di Trani per n°1 giornata a settimana.

Gli incarichi saranno affidati con la stipulazione di un contratto e potranno essere rinnovati per periodi successivi, salvo disponibilità di risorse finanziarie.

Nel rispetto delle norme che regolano gli incarichi libero professionali, i professionisti dovranno garantire la loro presenza, ed organizzare gli appuntamenti secondo gli orari di apertura dei Centri Per l'Impiego.

In particolare si riassumono brevemente le ore da garantire:

CENTRO IMPIEGO	Ore settimanali	Ore mensili
Barletta	16	64
Andria	16	64
Canosa di Puglia	16	64
Bisceglie	8	32
Trani	8	32
TOTALE	64	256

6. IMPORTO PREVISTO PER L'INCARICO

La determinazione del compenso da corrispondere è pari a quello stabilito dal tariffario del Testo Unico della Tariffa Professionale degli Psicologi, e prevede un compenso in relazione alle giornate d'impegno professionale richieste pari a €20,00 al netto di IVA (se dovuta), per ogni colloquio effettuato che non potranno superare n°8 colloqui al giorno, al lordo di ritenute fiscali e previdenziali e comunque in conformità a quanto disposto dalla Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n.41 del 5.12.2003 e successiva n.2 del 2.02.2009, onnicomprensivo, anche di spese di viaggio, vitto, soggiorno e spese accessorie.

La liquidazione del corrispettivo avverrà in una unica tranche a seguito della presentazione di una relazione conclusiva sulle attività svolte, ed eventuale emissione di regolare fattura.

La Provincia Barletta – Andria – Trani acquisisce il diritto esclusivo sul materiale prodotto dal professionista e di divulgare i risultati ottenuti dal presente incarico.

Il corrispettivo risulta comprensivo di qualsiasi onere a carico del professionista per lo svolgimento del servizio.

7. VALIDITA' DELLA SHORT LIST

La short list avrà validità generale fino al 30.12.2013, o comunque fino alla scadenza del servizio.

Nel corso di tale periodo ciascun iscritto potrà presentare un nuovo curriculum, aggiornato alla luce di nuovi ed ulteriori requisiti eventualmente maturati.

Con determinazione del Dirigente di Settore si procederà all'aggiornamento della short list a cadenza trimestrale, sulla base delle nuove candidature eventualmente pervenute e che potranno essere presentate nel corso dell'anno senza pubblicazione di ulteriore avviso pubblico, secondo modalità e condizioni già previste nel presente avviso pubblico.

La short list sarà aggiornata secondo il seguente calendario:

- 31 Marzo;
- 30 Giugno;
- 30 Settembre;
- 31 Dicembre.

8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Ciascuna domanda di partecipazione, redatta su apposito modello allegato "A" del presente avviso, dovrà essere espressa in lingua italiana in forma leggibile, contenuta in plico idoneo o busta, sigillato con ceralacca o altro mezzo idoneo a garantirne la segretezza e controfirmato sui lembi di chiusura, sull'esterno del quale dovrà essere riportata la scritta:

"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI PSICOLOGI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' SPECIALISTICHE ALL'INTERNO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA BARLETTA – ANDRIA – TRANI".

Dovranno essere inserite con le modalità di seguito riportate:

- 1) La domanda di iscrizione nella short list, conforme allo schema di cui all'allegato "A", disponibile sul sito istituzionale della Provincia Barletta – Andria – Trani: www.provincia.barletta-andria-trani.it;
- 2) La copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- 3) Il curriculum vitae, in triplice copia, datato, sottoscritto su ogni foglio ed elaborato in conformità al formato europeo Europass+ (www.europassplus2.eu), dal quale risulti con chiarezza il possesso dei titoli e requisiti prescritti, ai fini dell'inserimento nella short

- list: in esso devono essere chiaramente dettagliate le esperienze lavorative e professionali maturate, con l'indicazione precisa del periodo d'impegno e della denominazione dell'ente o della società presso cui le prestazioni sono state rese necessarie per l'assegnazione del punteggio; il curriculum deve riportare l'autorizzazione al trattamento dei dati in conformità alla normativa vigente;
- 4) Un prospetto riepilogativo di sintesi, per tipologia di titoli, riportante solo i dati del Curriculum Vitae essenziali e necessari per la valutazione, siglato su ogni foglio;
 - 5) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato "B".

La presentazione dei documenti indicati ai punti 1 e 2 di cui all'art.8 del presente bando è tassativa. L'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza di tali documenti comporterà l'esclusione dalla selezione.

9. TERMINE DI RICEZIONE DELLE DOMANDE

Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno, pena l'esclusione, far pervenire la domanda entro le ore 12.00 del giorno 21/11/2011 che potrà essere consegnata a mano direttamente alla Provincia Barletta – Andria – Trani, Viale De Gemmis 42/44 – 76125 Trani negli orari di apertura degli uffici, oppure per posta raccomandata (fa fede la data del timbro di invio postale) con intestazione Provincia Barletta – Andria – Trani, Viale De Gemmis 42/44 – 76125 Trani. La ricezione della domanda entro il suddetto termine è a esclusivo carico del candidato.

10. PROCEDURA DI PUBBLICITA', AFFIDAMENTO INCARICO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente avviso pubblico sarà pubblicato nel sito web della Provincia Barletta – Andria – Trani, www.provincia.barletta-andria-trani.it, e resterà in pubblicazione per dieci giorni lavorativi, e sarà diffuso attraverso i Centri per l'Impiego.

I professionisti saranno individuati in seguito a selezione pubblica per titoli e colloquio per la quale sarà istituita apposita commissione composta da dipendenti della Provincia, nominati dal Dirigente del Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione, che verificherà la rispondenza delle competenze ed esperienze proposte rispetto alle professionalità richieste.

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano difformità rispetto a quanto dichiarato dal candidato, si provvederà all'esclusione del medesimo dalla short list, qualora venga a mancare uno dei requisiti di accesso, o a rettificare la sua posizione in short list qualora la difformità si riferisca a titoli di preferenza valutati. Nel caso di dichiarazioni mendaci, gli eventuali reati saranno penalmente perseguiti.

Verrà altresì escluso dalla selezione il Professionista che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere alla selezione.

Le domande ammesse formeranno gli elenchi della short list che verrà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia Barletta – Andria – Trani, www.provincia.barletta-andria-trani.it. Tali elenchi che scaturiranno dalla suddetta selezione, non impegneranno in alcun modo la Provincia Barletta – Andria – Trani in merito all'assegnazione degli incarichi in oggetto senza che i concorrenti possano avanzare alcuna

pretesa al riguardo, ove lo richiedano motivate esigenze in quanto possono sopraggiungere impedimenti di natura contabile - amministrativo al momento non prevedibili. La Provincia Barletta - Andria - Trani ha facoltà di procedere all'aggiudicazione di un incarico anche in caso di una sola domanda ritenuta valida, ovvero di non conferirne alcuni qualora le candidature avanzate siano ritenute inadeguate alle esigenze.

Con il presente avviso non è posto in essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né è prevista l'elaborazione e/o predisposizione di alcuna graduatoria di merito. L'inserimento negli elenchi degli esperti non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali da parte della Provincia di Barletta - Andria - Trani. L'istanza di partecipazione da parte dei vari candidati ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all'assunzione di eventuale incarico e l'accettazione delle condizioni del presente avviso.

L'esperto chiamato a prestare la propria collaborazione può, per ragioni di indisponibilità temporanea, rinunciare all'incarico. In caso di accettazione l'esperto non può interrompere il lavoro iniziato, pena esclusione dalla short list, salvo comprovati motivi di causa maggiore. L'esperto che rinunci alla chiamata da parte della Provincia di Barletta-Andria-Trani verrà automaticamente escluso dalla lista.

Durante tutta la durata dell'incarico gli esperti dovranno dare prova di correttezza professionale e garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti di cui verranno a conoscenza.

I dati dei quali il Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione della Provincia di Barletta - Andria - Trani entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personale" e saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento d'incarico.

Gli incarichi saranno conferiti agli esperti psicologi inseriti nell'elenco con atto motivato dal Dirigente del Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione e l'utilizzo verrà regolato mediante apposito contratto di prestazione professionale, nel quale verranno fissate modalità, tempi e corrispettivo per l'espletamento dello stesso.

I candidati saranno contattati esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo indicato in domanda. Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto sono a carico dell'aggiudicatario il quale dovrà produrre i documenti previsti dalla normativa vigente.

11. PRECISAZIONI

Per tutte le controversie derivanti dall'applicazione del contratto il Foro competente è quello di Trani.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando, si applicano e si intendono inserite le disposizioni contenute in tutte le leggi e regolamenti vigenti disciplinanti la materia. Gli interessati potranno chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente Avviso al Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione della Provincia di Barletta - Andria - Trani, viale De Gemmis 42-44 Trani, tutti i giorni lavorativi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e il martedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00, tel.:0883/1978180 - fax:0883/1978019.

Il referente è il collaboratore del Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione della Provincia dott.ssa Antonia Papagno, che è possibile contattare all'indirizzo e-mail a.papagno@provincia.bt.it. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge n. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione, dott.ssa Caterina Navach, c.navach@provincia.bt.it.

12. INFORMATIVA EX ART 13 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs n. 196/2003) prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo quanto previsto dalla normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Ai candidati competono tutti i diritti previsti dall'Art. 7 del Codice. L'utilizzo dei dati che riguardano il candidato ha come finalità la gestione delle procedure di selezione del presente bando. Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio, il loro mancato conferimento non dà luogo alla instaurazione del rapporto di collaborazione con la Provincia Barletta - Andria - Trani. La gestione dei dati è informatizzata e manuale. Il titolare del trattamento è la Provincia Barletta-Andria-Trani.

Trani, _____

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Caterina Navach